

## **Deliberazione 4 agosto 2008 – VIS 73/08**

**Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Argos Energia S.p.A.**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 4 agosto 2008

#### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 18, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

#### **Fatto**

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Argos Energia S.p.A., un'istruttoria formale per:
  - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
  - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai

- rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
    - Argos Energia ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Dueville – ID 3792) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Argos Energia vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
    - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    - richiesto ad Argos Energia di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 26 febbraio 2008;
    - nota in data 27 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 5686);
    - nota in data 3 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6176);
    - nota in data 4 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6308), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
  5. Con nota in data 4 aprile 2008 (prot. Autorità n. 9828) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Argos Energia le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01.
  6. In data 15 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11027) la società ha trasmesso ulteriore documentazione, integrata con successiva memoria difensiva acquisita in data 11 luglio 2008 (prot. Autorità n. 20577).

### **Valutazione giuridica**

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:

- (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
  - (b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
    - da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'impresa di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
    - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offerissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
  11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
  12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
  13. Argos Energia, che risulta operare nella località di Dueville (ID 3792) per il periodo decorrente dell'anno 2006, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
  14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Argos Energia è superiore a quello prescritto.
  15. In particolare, per gli anni 2006 e 2007, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M per la località Dueville, per un valore pari a 1,04, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,03.
  16. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
    - per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;

- per l'anno 2007, con il questionario trasmesso in via telematica il 26 febbraio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
17. Le suddette evidenze non sono state smentite da Argos Energia, che tuttavia, ad esclusione della propria colpevolezza ha argomentato che:
- l'applicazione di un coefficiente con valori difformi sarebbe imputabile ad un incolpevole errore materiale commesso nell'inserimento manuale dei dati nel software utilizzato per la gestione dell'attività di fatturazione; si tratterebbe, a detta della società, di un software complesso e costoso che la società avrebbe diligentemente adottato che tuttavia può non riconoscere (seppure in casi eccezionali) l'errore materiale nell'inserimento dei dati;
  - tale circostanza sarebbe comprovata dal fatto che la riscontrata difforme applicazione sarebbe limitata ad una sola delle 318 località servite (alla data dell'1 febbraio 2008), nonché dalla limitata dimensione delle maggiori somme che la società avrebbe indebitamente conseguito per effetto di tale condotta (complessivamente pari a circa 1.900 euro).
18. Gli argomenti di Argos Energia non sono idonei ad escluderne la colpevolezza,
19. La diligenza richiesta, nell'adempimento degli obblighi per lo svolgimento di attività di pubblica utilità che richiedono competenze specifiche, come l'attività di vendita del gas naturale, non è la diligenza media o ordinaria (art. 1176, comma 1, c.c.) ma quella c.d. specifica (art. 1176, comma 2, c.c.).
20. Nella fattispecie il numero dei clienti finali pregiudicati dall'inosservanza delle disposizioni sul coefficiente M non è elemento idoneo a giustificare la violazione né a dimostrare che la società avrebbe adottato tutte le misure necessarie ad evitare l'errore che si è poi verificato.
21. Per quanto riguarda il diverso profilo delle azioni intraprese da Argos Energia per porre rimedio alla violazione accertata, la società ha dimostrato, con la memoria del 15 aprile 2008, di aver provveduto nelle more del procedimento ad applicare nella località di Dueville, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità, nonché di aver disposto i conseguenti congruanti a favore dei clienti finali ivi serviti.

### **Quantificazione della sanzione**

22. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione di ogni sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Argos Energia ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. In particolare, la disciplina del coefficiente M mira:
- in primo luogo, ad assicurare che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata (commisurata all'energia prodotta dal gas) sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;

- in secondo luogo, a garantire la parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
24. Argos Energia, pertanto, applicando un coefficiente M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri clienti oneri da questi non dovuti.
  25. La violazione è circoscritta ad una delle località servite dalla società e si è protratta per un periodo di due anni (2006-2007).
  26. Inoltre, la società ha dimostrato che il pregiudizio subito dai propri clienti finali in conseguenza della condotta illecita è complessivamente pari a circa 1.900 euro.
  27. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, la società ha dimostrato (cfr. paragrafo 21) di aver provveduto nelle more del procedimento ad applicare, nella predetta località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità e di aver disposto i conseguenti conguagli a favore dei clienti finali ivi serviti.
  28. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Argos Energia non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento.
  29. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di circa 16,5 milioni di euro.

#### **Ritenuto che:**

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Argos Energia per la violazione, per gli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, corrispondente al minimo edittale;
- non sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti prescrittivi di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alla lettera (b) del precedente paragrafo 1

#### **DELIBERA**

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Argos Energia S.p.A., con riferimento agli anni 2006 e 2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. di irrogare alla società Argos Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;

3. di non adottare il provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del precedente paragrafo 1 della motivazione;
4. di ordinare alla società Argos Energia S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 689/81;
6. di ordinare alla società Argos Energia S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Argos Energia S.p.A., presso lo Studio LCA, Galleria Borromeo 3, 35137 Padova, nonché presso la sede legale della stessa, P.zza Adelaide Lonigo 8, 35030 Rubano (PD).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis